

Scade il 31 marzo il termine per la predisposizione del Documento Programmatico di Sicurezza introdotto con il Codice della Privacy.

Avv. Furio S. Ghezzi, Studio Legale Martinez & Novebaci

Il 31 marzo p.v. è il termine ultimo per la predisposizione del DPS (Documento Programmatico di Sicurezza) che il Codice della Privacy identifica tale strumento di sicurezza generale con il ruolo di ridurre al minimo, assieme alle altre misure di sicurezza specifiche, i rischi di distruzione o perdita di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, la mancata predisposizione o l' inadeguato aggiornamento dello stesso impediscono il trattamento dei dati da parte del titolare. Ne deriva che i soggetti che utilizzano o gestiscono dati personali debbano aggiornare il DPS, se già precedentemente predisposto o, altrimenti, predisporlo.

Il legislatore del 2008 prevede la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza sostituita dall'obbligo di autocertificazione solo per i soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Tale norma va in combinato disposto con quella definizione di dati personali "sensibili", identificati - dall'art. 4.1.D.lg. 196/03 - come quei dati personali "... idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Ne consegue che sono soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS i seguenti titolari che usano strumenti elettronici:

1. i titolari che trattano i dati personali sensibili:- origine razziale - opinioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, stato di salute vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti;
2. i titolari che trattano dati personali giudiziari.

Non sono, invece, soggetti a tale adempimento i titolari che trattano le seguenti categorie di dati, sempreché utilizzino strumenti elettronici:

- A. dati personali "comuni" di clienti, fornitori e dipendenti;
- B. dati personali "sensibili" di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi);
- C. dati personali "sensibili" di carattere sindacale.

La disciplina del DPS ha subito nel 2008 significative innovazioni su due differenti versanti:

1. autodichiarazione sostitutiva;
2. la semplificazione. In casi specifici si può sostituire il DPS con un documento di autocertificazione.

Il Garante Privacy ha emanato il provvedimento del 27 novembre 2008 di "Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali" (pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008), ed ha indicato le modalità semplificate per l'applicazione delle misure minime di sicurezza.

Il 31 marzo 2010, che è dunque il termine ultimo posto dall'Allegato B del Codice all'obbligo:

1. redazione del DPS:
2. o, ove consentito dalla legge, predisposizione di autocertificazione sostitutiva;
3. o, ove consentito dalla legge, redazione di un documento semplificato.

Entro il 31 marzo il DPS va aggiornato se già predisposto, anche attraverso il responsabile del trattamento, ove designato.

Riguardo al contenuto dell'aggiornamento, ricordo che vanno riportate informazioni idonee riguardo:

- a. l'elenco completo dei trattamenti di dati personali;
- b. l'analisi completa dei rischi inerenti i dati e dei criteri generali adottati punto per punto per garantire la sicurezza;
- c. le misure valutate idonee da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- d. la distribuzione precisa dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- e. la descrizione delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- f. la descrizione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali anche all'esterno della struttura del titolare;
- g. Il piano formativo completo fin dall'assunzione degli incaricati del trattamento, per renderli consapevoli dei rischi cui sono esposti i dati, delle misure adottabili per prevenire eventi dannosi, dei profili giuridici della disciplina principali relativi alle diverse attività, delle responsabilità e delle modalità di aggiornamento;

h. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la riservatezza o per il diverso trattamento di tali dati rispetto agli altri dell'interessato.

Vanno inoltre indicate tutte le eventuali variazioni che si siano verificate in azienda, ovviamente se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. ogni variazione relativa al personale, l'adozione di nuovi strumenti informatici, modifiche societarie e naturalmente tutte quelle che riguardano l'incaricato al trattamento dei dati personali, ecc.

All'interno del DPS, deve essere previsto un piano di formazione programmata particolare, che seguirà gli incaricati lungo tutto il percorso aziendale, specifico destinato agli incaricati del trattamento, che dovrà anch'esso, assieme agli altri elementi del DPS, essere rivisto annualmente, tale piano deve indicare precisamente i tempi di formazione e le strutture che si occuperanno di gestire l'attività formativa.

I responsabili vanno nominati scegliendo tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità, quindi occorre fornire loro una formazione ancor più completa e specifica rispetto a quella degli incaricati.

L'aggiornamento va comunque e necessariamente riferito nella relazione di bilancio annuale dei titolari del trattamento.

Avv. Furio S. Ghezzi,
Responsabile Divisione Editoria I.P. e Luxury goods,
Studio Legale Martinez & Novebaci

Avvocato industrialista internazionale esperto di proprietà intellettuale sia nel campo della costituzione che gestione e contenzioso; nonché di problematiche aziendali specifiche quali 231 e privacy. Dirige la divisione dello Studio Legale & Martinez Novebaci che fornisce consulenza alle Case Editrici siano esse di carta stampata, radio e/o televisioni nonché agli autori, artisti, interpreti ed esecutori. Tale divisione assicura anche la propria specifica professionalità anche alle imprese produttrici o distributrici di generi di lusso e più precisamente: moda, cantieristica e prodotti tipici del Made in Italy.

Per informazioni:
Studio Legale Martinez & Novebaci
Tel. +39 0270002339